

**DOMANDA PER RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE PER LAVORO
ELL'ESTERO**

(Art.11 comma 1 lett. d del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale"
degli ingegneri)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a

a _____ il _____

Cod. Fisc. _____ iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Bari al n° _____

CHIEDE

al Consiglio dell'Ordine di potersi avvalere della possibilità di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale in base all'art. 11 comma 1 lettera b del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri, per cause sotto riportate.

A tal fine e ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA

Di trovarsi all'estero per motivi di lavoro dal giorno _____ al giorno _____
(periodo non inferiore a sei mesi).

**DICHIARA
INOLTRE**

di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di validità dell'esonero, non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale.

Per quanto su dichiarato

CHIEDE

Gli sia riconosciuto l'esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per motivi di lavoro all'estero, per mesi _____ dell'anno _____ per 2,5 CFP/mese per complessivi _____ CFP.

Bari, li _____

In fede

Allegare fotocopia della carta di identità

NOTE

- Art. 11 comma 1 lettera d: Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi: d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore
- Linee di Indirizzo 2 – Esoneri: Assistenza a figli o parenti di primo grado. * I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta. * Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione. * I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50% (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero dei crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.
- Linee di Indirizzo 2 – Esoneri: Il professionista, che intende usufruire dell'esenzione, dovrà inoltrare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta di esenzione nella quale con l'istituto dell'autodichiarazione chiede di essere esentato per uno dei motivi sopra indicati per il relativo periodo di astensione dal lavoro.
- Esonero per lavoro all'estero. Nel caso in cui il professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l'istituto dell'autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra. L'esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.
- Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.
- Linee di indirizzo 3 – punto 13) Cassa integrazione: esonero. I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese. . Per la concessione dei CFP fare riferimento al proprio ordine di appartenenza
- Linee di indirizzo 3 – punto 14) Attività formativa durante il periodo di esonero: Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti